

"GRUPPO DI VOLONTARIATO - PROTEZIONE CIVILE A.N. F. I. TORINO ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di volontariato denominata **"VOLONTARI A.N.F.I. ODV"** con sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art 9, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
1. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
2. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie (Sezioni) ed unità locali non autonome, nominandone un coordinatore.
3. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, condivide i principi ed i valori fondanti dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia (A.N.F.I.), con sede in Roma, il cui Statuto è stato approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 20 febbraio 2013.
2. Ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità si prefigge lo scopo di promuovere ed attuare attività di volontariato da parte dei soci della Sezione di Torino dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia (A.N.F.I.), quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo operando in via prioritaria, ma non esclusiva nel settore della Protezione Civile.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - y) protezione civile ai sensi del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile., e ss.mm.ii.
 - b) Interventi e prestazioni sanitarie
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 - v) promozione della cultura della legalità
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, L'ODV intende svolgere e/o promuovere in particolare:

- nel settore della Protezione Civile, attività in tutte le sue caratteristiche e forme, volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento
- per gli interventi e prestazioni sanitarie: attività di ricerca e soccorso di persone disperse e infortunate e di ricerca in superficie e su macerie di persone disperse con l'ausilio di unità cinofile

e, comunque, per tutte le attività di cui al precedente punto 1., in via generale: eventi, manifestazioni, convegni, interventi operativi in autonomia o in coordinamento o a supporto con altre organizzazioni, enti o amministrazioni pubbliche, raccolta di fondi, di derrate alimentari, e altri beni di necessità per le persone svantaggiate, realizzazione di pubblicazioni.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - 1) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - 2) Contributi di pubblici e privati;

- 3) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - 4) Contributi di organismi internazionali;
 - 5) Donazioni e lasciti testamentari;
 - 6) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - 7) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - 8) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- 5) È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

- 1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che, avendo i requisiti di cui ai successivi commi 3 e 4, in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato, condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, oltre ai soci fondatori, in possesso di analoghi requisiti.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
- 3) Possono rivestire la qualifica di soci, coloro che sono regolarmente iscritti presso qualsiasi Sezione territoriale dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia in qualità di socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, nonché le associazioni di volontariato riconducibili e accreditate presso l'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.
- 3) Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 5 60 giorni dal ricevimento della relativa lettera.

- 4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento gravemente indecoroso e/o contrastante gli scopi e finalità dell'Associazione, di cui all'art. 2; dell'esclusione viene data comunicazione alla Sezione A.N.F.I. di appartenenza;
 - c. per reiterata mancata partecipazione ad attività dell'Associazione;
 - d. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, alla scadenza del 31 marzo di ciascun anno;
 - e. per il venir meno dei requisiti previsti dall'art 5, comma 3;
 - f. per causa di morte.
- 6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica, salvo i casi di cui al precedente comma 5, lettere da d. ad f.. E' ammesso il ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione o decadenza.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del suo Regolamento, ove predisposto e delle deliberazioni e delle direttive assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - al pagamento della quota associativa di ciascun anno entro il termine annualmente previsto, qualora stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8
Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Presidente
 - Il Collegio dei Probiviri, se istituito.

Art. 9
Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, previa precedente decisione dell'Assemblea, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto, ovvero in base a quanto previsto dall'art. 16.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati per delega ed è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 3) L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci il Presidente
 - d. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
 - e. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f. se ritenuto necessario il Collegio dei Probiviri, ne elegge i membri;
 - g. revoca i componenti degli organi sociali
 - h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k. approva l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto proposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;
 - l. Ratifica le delibere del Consiglio direttivo relative alla determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari
 - m. delibera sull'esclusione dei soci;
 - n. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;;
 - o. delibera sui ricorsi in caso di rieiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - p. delega il Consiglio Direttivo a compiere azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
 - q. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 e 7 dello Statuto;
 - r. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.
 - s. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto

- 4) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10, con un preavviso di almeno 5 giorni.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto che si rendono necessarie per l'osservanza di prescrizioni di norme di legge, sono deliberate con la presenza dei soci intervenuti a maggioranza dei soli soci presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente.
- 4) Nomina, anche al di fuori dei consiglieri, il Tesoriere ed il Segretario su proposta del Presidente.
- 5) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
- 7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

- 9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - c. definisce i criteri per l'accettazione delle domande di nuove adesioni in presenza dei previsti requisiti e provvede alla relativa ratifica;
 - d. delibera l'esclusione dei soci, in base ai criteri di cui all'art.6;
 - e. delibera le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 e 7 dello Statuto;
 - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati Tecnici e Nuclei, di cui all'art.17;
 - j. delibera la stipula di convenzioni ed in particolare quelle con l'A.N.F.I. e la Guardia di Finanza;
 - k. delibera la partecipazione a bandi di gara e similari;
 - l. delibera l'istituzione di sedi secondarie (Sezioni) ed unità locali non autonome, nominando, su proposta del Presidente, il coordinatore;
 - m. delibera la sottoscrizione di contratti di affitto e di concessione di locali e luoghi;
 - n. delibera l'iscrizione dell'Associazione nei registri ed albi previsti per l'effettuazione delle attività di cui all'art. 3;
 - o. si adopera per la collaborazione con l'A.N.F.I. ed in particolare con la Sezione di Torino.
- 10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che ne è componente effettivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
- 11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno trimestralmente, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.
- 12) La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con 5 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Questi ultimi possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di videoconferenza.
- 13) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 14) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

- 15) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 16) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

- 1) Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2) Propone la nomina del Tesoriere e del Segretario al Consiglio Direttivo. Si avvale del Segretario per l'effettuazione della propria attività, il quale sovrintende all'attività logistico-amministrativa dell'Associazione.
- 3) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. Può delegare attività di rappresentanza ed eventuali contatti con enti e soggetti esterni.
- 4) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
- 5) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- 6) In caso di profondo dissenso con gli altri componenti il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea ordinaria cui rimettere la decisione sulla causa del contrasto.

Art. 14

Il Collegio dei probiviri

- 1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti l'Associazione e/o uno o più soci o volontari e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili 2 volte.
- 3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.
- 4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

- 5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 15

Il Presidente onorario

- 1) Se socio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nomina Presidente onorario il Presidente pro-tempore della Sezione A.N.F.I. di Torino.
- 2) Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.
- 3) Al Presidente Onorario possono essere affidati, dal Presidente eletto dall'Assemblea, incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.
- 4) Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, salvo quello che gli spetta qualora sia componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, in quanto eletto dall'Assemblea.
- 5) In presenza di particolari e motivate situazioni, può chiedere al Presidente di convocare l'Assemblea ordinaria.

Art. 16

Volontari

1. I volontari sono soci dell'associazione o persone che, pur non essendo soci dell'A.N.F.I., disponendo di indiscussa condotta morale e civile, richiedono ed ottengono un apposito nulla osta temporaneo da parte della Sezione di Torino dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia.
2. Sull'ammissione ed esclusione dei volontari decide il Consiglio Direttivo.
3. I volontari per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, coerentemente con le finalità del presente Statuto.
4. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
6. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 e 7 dello Statuto.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
8. I volontari non soci sono tenuto all'osservanza delle disposizioni che saranno previste con apposito regolamento.

Art. 17

Comitati Tecnici e Nuclei

- 1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
- 2) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Nuclei per la realizzazione e coordinamento di specifiche tipologie di attività previste dall'art.3, stabilendo: specifici regolamenti ove necessari, ambiti di azione, linee di intervento e nominandone, su proposta del Presidente, il coordinatore.

Art. 18

Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 19

Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017 e s. mm. e ii..
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore, preferibilmente ispirantesi ai principi e valori dell'A.N.F.I. o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm. e ii., decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20

Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

